



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 111 DEL 09-09-2025

REGISTRO GENERALE N. 1379 DEL 09-09-2025

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 01326400775-23012020-1012 PROT. 0006168 DEL 30/01/2020 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "SANTINO FIORE S.R.L." PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI UBICATO NELLA ZONA P.I.P. - VIA SCALO FERROVIARIO, SNC - SALANDRA SCALO (MT) E SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA, SNC NEL COMUNE DI SALANDRA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2893 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0006189 del 30/01/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 0001567 del 30/01/2020) con la quale la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.", ha presentato richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, relativa all'incremento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati ed all'integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti a quelle già autorizzate di messa in riserva (R13), ubicata nella Zona P.I.P. - Via Scalo Ferroviario, snc - Salandra Scalo (MT) con sede legale in Viale Regina Margherita, snc nel Comune di Salandra, corredata dalla documentazione tecnica;

PRESO ATTO che la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 186, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 183 del 14/02/2017 con la quale la Ditta "FIORE SANTINO" è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) per l'impianto di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nella Zona P.I.P. di Salandra Scalo (MT);
- la Determinazione Dirigenziale n. 879 del 15/06/2017 di voltura della Determinazione Dirigenziale n. 187 del 14/02/2017 rilasciata alla Ditta "FIORE SANTINO" in favore della Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.";
- la Determinazione Dirigenziale n. 970 del 17/05/2018 con la quale la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." è stata autorizzata dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - all'esercizio dell'impianto mobile "Eco-frantumatore Mod. FB 250 Matr. n. 50016213/2018" prodotto dalla Ditta VTN Europe SpA, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (ex art. 28, comma 7 D.Lgs. 22/97) e L.R. n. 6/2001, art. 31, comma 1;

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato la suddetta domanda di AUA per incremento delle quantità di rifiuti speciali non pericolosi (rifiuti ceramici ed inerti) messe in riserva (R13) e già autorizzate e per integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi a quelle già autorizzate di messa in riserva, di provenienza da attività di costruzione e demolizione, da manutenzione edilizia, dall'industria della prefabbricazione, dall'attività estrattiva, dall'industria della lavorazione dei materiali lapidei, dalla fabbricazione della ceramica e dei laterizi, prodotti dalla stessa Ditta o conferiti da terzi;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 8e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che ai fini dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 183 del 14/02/2017 e della sua voltura rilasciata con D.D. n. 879 del 15/06/2017 la Società "SANTINO FIORE S.r.l." ha richiesto e ottenuto i seguenti documenti, trasmessi dalla Società richiedente unitamente all'istanza di modifica sostanziale proposta:

- Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale - Prot. 0228100 del 30/11/2020 - **Preventiva verifica di conformità al PRGR e procedibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 Novembre 2018**, con la quale la Regione ha ritenuto il "Progetto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi - modifica gestionale A.U.A. D.D. n. 183 del 14/02/2017, nell'area sita al Foglio di mappa n. 8 - Particella 88 di Salandra (MT)" **conforme** agli indirizzi del P.R.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti autorizzatori di verifica della compatibilità ambientale ed autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35/2018;

- Regione Basilicata - Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale- D.D. n. 23BD.2022/D.00787 del 05/08/2022 con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 7 di **non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.** per il **“Progetto dell’impianto di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in agro del Comune di Salandra (MT) -”** proposto dalla Ditta **“SANTINO FIORE S.r.l.”** con obbligo di prescrizioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - “*Norme in materia ambientale*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” e Parte V riferita alle “*Norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*”;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69”* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - “*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*”;

VISTO il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - “*Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22*”;

VISTO il D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024 - “*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*”;

VISTA la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i, relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008*”;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - “*Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012*”;

VISTO in particolare l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale “*Autorità competente*” ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA;

VISTA la “*Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013*” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - “*D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)*”;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - “*Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016*”;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - “*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa*”;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - “*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da*

impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017);

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”;*

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 *“Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche”* n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - *“LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane”* - *(Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);*

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;*

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, l'art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 59/2013 stabilisce, in caso di modifica sostanziale dello stabilimento, la presentazione di una nuova istanza e che pertanto comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ **COMUNE di SALANDRA (MT)** - per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001, per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l'ASM competente e per il parere riguardante il nulla osta impatto acustico, ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 8, commi 4 o 6;
- ✓ **ASM di Matera** - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica - per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;
- ✓ **A.R.P.A.B.** - Ufficio Acqua, Ufficio Aria e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati - per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0000295 del 08/01/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 23/01/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 24/02/2025;

TENUTO CONTO che in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- ✓ l'ARPAB, con nota prot. G.0001445/2025 del 23/01/2025, in esito all'istruttoria degli uffici specialistici convocati nella CdS di cui sopra, nello specifico Ufficio Acqua ed Ufficio Suolo e Rifiuti, faceva richiesta al proponente di integrazioni documentali;
- ✓ la stessa ARPAB, con nota prot. G.0003634/2025 del 24/02/2025 (in A.P. al n. 0003691 del 24/02/2025) ribadiva che non essendo pervenute le integrazioni documentali richieste con la nota prot. G.0001445/2025 del 23/01/2025, non era nella condizione di poter esprimere un parere compiuto su tutte le matrici richieste;
- ✓ la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." trasmetteva per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0057762 del 05/05/2025 (in A. P. al n. 0008565 del 05/05/2025) la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB;
- ✓ con nota prot. n. 0008990 del 08/05/2025, questo Ufficio riapriva i termini della Conferenza di Servizi indetta in data 08/01/2025, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della Conferenza, al **26 maggio 2025**;
- ✓ l'ARPAB, con nota prot. G.009669/2025 del 22/05/2025 (in A.P. al n. 0010125 del 23/05/2025) inviava le Osservazioni agenziali in esito all'istruttoria degli uffici specialistici e, nello specifico l'Ufficio Aria esprimeva il proprio parere con prescrizioni, l'Ufficio Acqua riteneva esaustiva la documentazione integrativa fornita dal Proponente e l'Ufficio Suolo e Rifiuti richiedeva ulteriori integrazioni alla Società proponente;
- ✓ la stessa ARPAB, con successiva nota prot. G.0009768/2025 del 23/05/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0115222 del 21/07/2025 (in A.P. al n. 14602 del 21/07/2025) annullava e sostituiva la sua precedente nota prot. G.0009669/2025 del 22/05/2025 ed inviava le Osservazioni agenziali in esito all'istruttoria degli uffici specialistici, riconfermando quanto già espresso dagli Uffici Aria ed Acqua, specificando meglio le richieste integrative fatta dall'Ufficio Suolo e Rifiuti;
- ✓ la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." trasmetteva per il tramite del SUAP ID 2893 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0122834 del 30/07/2025 (in A.P. al n. 0015219 del 30/07/2025) la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB con le due note di cui sopra;
- ✓ con nota prot. n. 0015487 del 04/08/2025, questo Ufficio riapriva nuovamente i termini della Conferenza di Servizi indetta in data 08/01/2025, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della Conferenza, al **19 agosto 2025**;
- ✓ il Comune di Salandra con nota Prot. n. 4358/2025/C.C. del 29/07/2025 (in A.P. al n. 0016427 del 26/08/2025) esprimeva il proprio **parere favorevole** all'insediamento richiesto;
- ✓ l'ARPAB, con nota prot. G.0015295/2025 del 14/08/2025 (in A.P. al n. 0016432 del 26/08/2025) ad integrazione delle Osservazioni specialistiche già rese dagli Uffici Aria ed Acqua con le note sopra riportate, trasmetteva le proprie valutazioni relative alla sola tematica Suolo e Rifiuti;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico l'ASM di Matera - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente alla regolarità igienico-sanitaria, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui "*... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni*";

PRESO ATTO che successivamente all'istanza di modifica sostanziale presentata dalla Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." è stato emanato il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 - "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*" che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuto a seguito di operazioni di recupero;

CONSIDERATO che la piattaforma di trattamento rifiuti della Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." è stata aggiornata a quanto dettato dal D.M. 127/2024 e, pertanto tale procedimento si considera quale adeguamento ai criteri stabiliti nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127, Art. 8 - Norme transitorie e finali;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.", per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella Zona P.I.P. - Via Scalo Ferroviario, snc - Salandra Scalo (MT), Foglio di mappa n. 8, Particella 88, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 183 del 14/02/2017 e la sua voltura rilasciata con D.D. n. 879 del 15/06/2017, attesa la sostanzialità della modifica prospettata, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." è titolare di una piattaforma di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) già autorizzata in A.U.A. dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente

- Ufficio Ambiente con D.D. n. 183 del 14/02/2017 e con la sua voltura rilasciata con D.D. n. 879 del 15/06/2017, per un quantitativo totale di rifiuti trattati pari a 4.000 tonn/anno;
- la modifica progettuale proposta dalla Ditta consiste nell'incremento delle quantità di rifiuti stoccati all'interno dell'impianto che passerebbero da un quantitativo totale pari a 4.000 tonn/anno ad un quantitativo totale di rifiuti trattati pari a 20.000 tonn/anno e nell'integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti per un quantitativo massimo pari a 19.800 tonn/anno, a quelle già autorizzate di messa in riserva (R13);
- l'area sulla quale sorge l'impianto, nella piena disponibilità della Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.", ha un'estensione di circa 4.000 m² ed è interamente recintata. Ad oggi la porzione destinata all'attività di messa in riserva è di circa 500 m², ed è localizzata alle spalle dell'opificio (circa 300 m²) che insiste sull'area. La proposta progettuale prevede di utilizzare un'altra porzione di lotto, di circa 400 m² per il deposito dei materiali sottoposti ad attività di recupero (R5) e trasformati in M.P.S.;
- il layout della piattaforma di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, come da planimetria (**Allegato 2** al presente provvedimento), illustra la disposizione dei rifiuti divisi per tipologia ed è pavimentata in calcestruzzo armato, idoneo a sopportare i carichi previsti;
- la piattaforma è dotata di idonea pendenza necessaria per il convogliamento ed il trattamento delle acque di prima pioggia che prevede, oltre all'impermeabilizzazione dell'area, anche un sistema di raccolta delle stesse che vengono opportunamente trattate. Tale operazione prevede anche una fase di disoleazione delle acque raccolte e dissabbiatura. Tali acque, dopo il processo di disoleazione e dissabbiatura vengono scaricate in un canale artificiale posto parallelamente alla sede stradale S.S. 407 Basentana; il canale convoglia le acque in un fosso posto in destra idraulica del fiume Basento. L'area attualmente è servita da rete acquedottistica ma non fognaria;
- l'attività di recupero (R5) sarà effettuata mediante mezzi d'opera attrezzati con pala meccanica per la movimentazione dei materiali e con l'eco-frantumatore VTN Europe S.p.A. Mod. FB 250 Matr. 50016213/2018, già regolarmente autorizzato per l'esecuzione di campagne mobili ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 6/2001, art. 31, comma 1, dalla Provincia di Matera con D.D. n. 970 del 17/05/2018. Tale scelta gestionale comporterà la rinuncia ad utilizzare l'attrezzatura per le campagne mobili che rimarrà invece ad esclusiva dotazione della piattaforma di trattamento rifiuti inerti della Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.";
- Il ciclo produttivo può essere così rappresentato:
 - *accettazione rifiuti* (il conferimento dei rifiuti all'impianto avverrà previa verifica della documentazione di accompagnamento, relativa ai materiali dichiarati);
 - *scarico e deposito* (dopo l'accettazione, i rifiuti secondo la loro tipologia e/o codice EER verranno pesati all'ingresso mediante sistema fisso e stoccati nello spazio predisposto con i blocchi in cls (New Jersey);
 - *ciclo di recupero* (la lavorazione del materiale inerte avverrà dopo aver eseguito una cernita manuale delle varie tipologie di rifiuti e successivamente la fase di recupero avverrà mediante l'utilizzo di un escavatore idraulico e di un eco-frantumatore. Il materiale subirà una riduzione volumetrica con contestuale separazione dell'eventuale frazione metallica e delle frazioni indesiderate presenti che verranno prima stoccate e poi successivamente inviate a centri di recupero specializzati);
 - *prodotti ottenuti - MPS e/o End of Waste* (dal trattamento dei rifiuti inerti si otterranno le Materie Prime Seconde e/o End of Waste che verranno stoccate all'interno di aree adibite prime di essere commercializzate);
- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 28/06/2024 n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti di costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152", la Ditta effettuerà produzione di aggregato recuperato (End of Waste) per alcune tipologie di rifiuti, secondo i dettami contenuti nel D.M. 28/06/2024 n. 127 che, sarà stoccato all'interno delle aree previste per la gestione dei materiali End of Waste (come da planimetria allegata al presente provvedimento). La Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." non essendo ancora in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, integrerà la procedura di ammissione dei rifiuti al suddetto sistema di gestione ambientale appena ne sarà in possesso. I lotti di materiale recuperato dovranno essere avviati all'utilizzo entro 24 mesi;
- la società proponente ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata dal legale rappresentante della Società stessa Sig. Santino Fiore allegata alla documentazione presentata con l'istanza di A.U.A., con la quale dichiara che la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi:
 - non è interessata da attività di recupero ambientale;
 - non prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del D.M. 05/02/1998;
 - non prevede la presenza di impianti di recupero energetico tramite incenerimento;
 - che il progetto per la realizzazione di una piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) comporterà:
 - 1) l'integrazione del pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal proponente,

2) l'integrazione dei diritti annuali

che saranno corrisposti al momento dell'approvazione della proposta progettuale e comunque prima dell'inizio delle attività di recupero;

- che la piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi (inerti) non prevede la presenza di sostanze pericolose nello scarico delle acque in quanto oltre a non essere previste lavorazioni che possano produrre reflui, la stessa tipologia dei rifiuti recuperati a priori esclude la possibilità di riscontrare la presenza di sostanze pericolose all'interno dello scarico;
- che la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi non prevede l'installazione di un impianto a fanghi attivi poiché non produce nessun effluente da depurare, ad eccezione delle acque di prima pioggia che saranno trattate come previsto dai vigenti strumenti normativi;
- che la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi (inerti) non prevede l'utilizzo di nessun tipo di solvente;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 183 del 14/02/2017 e della sua voltura rilasciata con D.D. n. 879 del 15/06/2017, relativa all'incremento dei quantitativi di rifiuti già autorizzati (attività in R13) ed all'integrazione delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "**SANTINO FIORE S.r.l.**" per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nella Zona P.I.P. - Via Scalo Ferroviario, snc - Salandra Scalo (MT), Foglio di mappa n. 8, Particella 88, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali di stoccaggio e recupero rifiuti;

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
 - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) **di confermare** l'iscrizione alla posizione **n. 186** del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento **sostituisce** a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 14/02/2017 e la sua voltura rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 879 del 15/06/2017 alla Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.";
- 6) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE**
tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Acqua riportato nella nota prot. G.0009768/2025 del 23/05/2025, si prescrive quanto segue:
 - a) attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dall'area di recupero dei rifiuti non pericolosi e dall'area di deposito dei materiali End of Waste e dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero, con l'obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 4 - Scarico su suolo - dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
 - b) effettuare in occasione del primo evento meteorico, a distanza di 48 ore, un campionamento ed un accertamento analitico delle acque in uscita dagli impianti di trattamento, con certificato d'analisi invece che con rapporto di prova, relativamente ai parametri di cui alla Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;
 - c) la presenza di anomalie e/o scarichi fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione degli scarichi stessi;
 - d) garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - e) divieto di diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - f) effettuare un autocontrollo semestrale dello scarico per i parametri ritenuti significativi e, riguardante il rispetto dei valori limite, previsti dalla Tabella 4 (Scarico su suolo) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
 - g) eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
 - h) assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**,
tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Acqua riportato nella nota prot. G.0009768/2025 del 23/05/2025, si prescrive quanto segue:
 - a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* di seguito riportata e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;

- b) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornisce a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- c) il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- d) le postazioni di misura **ED1** ed **ED2** non avranno una collocazione fissa nel corso del monitoraggio periodico, ma dovranno essere poste, di volta in volta, a monte ed a valle della direzione del vento predominante durante l'esecuzione delle misure;
- e) eseguire, entro 30 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto adeguato al D.M. 127/2024, una determinazione dell'inquinante **polveri totali aerodisperse**, eseguita, secondo parere ARPABB, su postazione fissa durante l'attività giornaliera di lavoro (8 ore) e per 7 giorni; le risultanze analitiche dovranno essere commisurate alle effettive ore lavorative;
- f) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a **mesi dodici (12)** per tutte le prescrizioni inserite nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*;
- g) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Salandra (MT), non oltre 30 giorni dalla ricezione del provvedimento definitivo da parte del Suap, la data di **messa a regime** per l'adeguamento della piattaforma, già in esercizio, al D.M. n. 127 del 28/06/2024.
- h) la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- i) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati in sede di controllo di cui ai punti e) ed f);
- j) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che cura la catena di custodia delle analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è conforme alle prescrizioni impartite dall'Ente Provincia di Matera e rappresentativo della durata del campionamento prescritto nelle condizioni lavorative di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- k) annotare, a prelievi eseguiti, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario ed i riscontri analitici delle misure e delle caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti (frantumatore, ecc.);
- l) lo stabilimento deve essere esercito secondo quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti;
- m) qualora i riscontri analitici della misura dell'inquinante prescritto superino il limite di concentrazione indicato dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- a) attenersi all'Allegato VI alla parte QUINTA del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai: "*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";
- b) per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione ed identificazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;

- c) per l'esecuzione del campionamento delle polveri totali aerodisperse, la norma da applicarsi sarà la NIOSH 0500 Issue 2:94, prevedendo di eseguirla apportando le necessarie modifiche per adeguarla ad un volume analitico significativo di aria ambiente aspirata.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: Santino Fiore S.r.l.
Localizzazione: Località Salandra Scalo, c.a.p. 75017 - S.P. Salandra-Grottole,
Tipo di attività: PIATTAFORMA DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO DI RIFIUTI INERTI (R5).

PUNTI DI MISURA	ORIGINE EMISSIVA ED AMBIENTE MISURATO	CARATTERISTICHE DI PRELIEVO DELL'EMISSIONE			INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Estensione temporale del monitoraggio	Altezza da terra [1] metri	Ubicazione della postazione di captazione delle polveri diffuse mm		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
ED1	Intera piattaforma: - accesso ed uscita autocarri, - carico/scarico materiale inerte da autocarri, - movimenti, accumulo e depositi di materiale inerte, - frantumazione rifiuti inerti.	7 giorni, 8 ore giornaliere, riferite all'orario lavorativo effettivo	1,60	Interno perimetro della piattaforma, a monte della direzione predominante del vento prevalente durante il campionamento	Polveri aerodisperse	5	-	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, eseguita tramite campionamento statico (postazione fissa).
ED2				Interno perimetro della piattaforma, a valle della direzione predominante del vento prevalente durante il campionamento				
ED1 + ED2	Fonti emmissive monitorate ED1 ed ED2	-	-	Nelle immediate vicinanze delle postazioni di misura ED1 ed ED2	Pressione, temperatura, direzione prevalente del vento e sua intensità.	-	-	

[1] altezza di prelievo dal piano di calpestio.

- attenersi, inoltre, alle ulteriori prescrizioni di seguito indicate:
 - nella fase di accumulo dei materiali inerti polverulenti devono essere prese idonee misure per il contenimento delle emissioni diffuse (nebulizzazione di acqua sui cumuli, copertura degli stessi con teli);
 - in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** -
 - il Comune di Salandra (MT) non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica, pertanto, in attuazione del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, art. 8 "Norme transitorie", comma 1, i valori del "limite assoluto di immissione sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai limiti di accettabilità" indicati nella tabella dell'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;

- il Comune di Salandra (MT) con nota Prot. n. 4358/2025/C.C. del 29/07/2025 (in A.P. al n. 0016427 del 26/08/2025) esprimeva il proprio **parere favorevole** all'insediamento;
- comunicare al Comune di Salandra (MT) in quanto Ente competente ai sensi della Legge n. 447/1995, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di esecuzione delle misure di controllo, che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi dalla messa a regime. Le misure fonometriche andranno eseguite oltre che al confine aziendale anche presso i ricettori potenzialmente esposti, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 secondo le classi di destinazione d'uso che, dovrà predisporre relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, dove verranno trascritti i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate. Copia di tale relazione dovrà essere inoltrata al Comune di Salandra (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico;
- la Ditta, attraverso il T.C.A., dovrà successivamente provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento dell'impianto, i livelli sonori emessi durante il funzionamento dell'impianto con **periodicità biennale** (e comunque ogni volta che intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre la conseguente relazione d'impatto acustico che dovrà essere inoltrata al Comune di Salandra (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ed all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) al fine della loro preventiva autorizzazione;
- ove si dovessero rilevare superamenti dei livelli sonori, la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Salandra (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, nonché a proporre al Comune ed alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
- le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate al Comune di Salandra (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali controlli durante le rilevazioni;
- gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime Autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli Uffici della Ditta "SANTINO FIORE S.r.l.", per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità competente;

Tutto ciò fatto salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale Autorità Competente ai sensi della Legge n. 447/1995 in materia di inquinamento acustico;

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI**

tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Suolo e Rifiuti riportato nella nota prot. G.0015295/2025 del 14/08/2025, si prescrive quanto segue:

Procedure accettazione rifiuti:

- la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto rifiuti;
- la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186, e del D.M. 28/06/2024 n. 127 per i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (End of Waste) rispettando le tipologie di rifiuti e le relative quantità massime riportate nella "**Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti**" di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nella **planimetria** allegata al progetto (di cui all'**Allegato 2** al presente provvedimento);

- la Ditta, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella “Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti”, deve verificare l’acceptabilità dei rifiuti in ingresso prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e, per quantitativi di rifiuti maggiori di 10 mc, mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 4 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Ambiente ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione degli stessi;
- la Ditta dovrà verificare, nell’apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso all’impianto, alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), nonché nel presente provvedimento autorizzativo, (laddove necessario effettuando anche la caratterizzazione degli stessi a campione) e procedere alle operazioni di pesatura e registrazione;
- si dovranno effettuare controlli analitici sui rifiuti, qualora risulti necessario a seguito dell’analisi della documentazione e del controllo visivo e, comunque a campione almeno una volta all’anno;

Gestione attività:

- la Ditta dovrà rispettare, durante le operazioni di trattamento dei rifiuti, i principi generali richiamati dall’art. 1, comma 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
- si dovrà prevedere idonea recinzione/barriera lungo tutto il perimetro dell’impianto, garantendone la manutenzione e l’efficienza nel tempo; inoltre si dovrà garantire la buona efficienza e manutenzione dei piazzali, della viabilità interna all’impianto, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- la gestione dell’impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all’art. 178, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato (con aggiornamento anche per tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti End of Waste di cui al D.M. 69/2018 ed al D.M. 127/2024) per gestire gli specifici rifiuti;
- l’impianto di trattamento, in particolare il settore di conferimento, messa in riserva, recupero e aree di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotato di:
 - ✓ pesa per misurare il quantitativo dei rifiuti,
 - ✓ adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche,
 - ✓ idonea pavimentazione;
- la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell’attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità dei rifiuti da stoccare nell’impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla Classe 3 del D.M. n. 350/98);
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

Stoccaggio e movimentazione rifiuti:

- nell’impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e da quelle dedicate esclusivamente al deposito dei materiali recuperati (end of waste);
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell’Allegato 2, devono essere delimitate ed organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto; ognuna di esse deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER;
- i rifiuti gestiti nell’impianto devono essere stoccati in cumuli di altezza massima 3 metri o in cassoni; essi devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione, come previsto dall’art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998;

- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 127/2024) di cui alla "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" (Allegato 1 al presente provvedimento) sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore o uguale a dieci tonnellate. A tal proposito la Ditta dovrà riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti, ogni volta che viene svolta l'operazione di recupero (giornalmente), il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata per ogni singola partita, in modo che siano chiaramente individuabili data e quantitativo del rifiuto recuperato;

End of Waste - Rifiuti da costruzione e demolizione:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale proveniente dall'attività di recupero (R5) per la produzione di aggregato recuperato (End of Waste) la Ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale in ottemperanza a quanto prescritto nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152/2006";
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono riportati nella Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2024 il produttore di aggregato recuperato dovrà produrre la dichiarazione di conformità in cui viene attestato il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto D.M. che, deve essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al D.M. n. 127/2024;
- il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (D.M. 127/2024 - Art. 6, comma 1). Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di conseguimento della Certificazione/Accreditamento, deve essere trasmessa alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Bernalda (MT);
- il produttore deve individuare un luogo dove conservare, per un anno dall'invio della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2004, i campioni di aggregato recuperato prelevati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 dello stesso D.M. 127/2024;
- durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- in attesa dell'utilizzo da parte del produttore o dell'eventuale commercializzazione a terzi, l'aggregato recuperato sarà depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 2 al presente provvedimento);

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

1. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto riportato nell'elaborato redatto secondo le indicazioni dell'allegato A1 alla D.G.R. n. 471/2011 e s.m.i. (indicazioni per la determinazione dei costi delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino dei siti) che dovrà essere presentato a questo Ufficio Ambiente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo, per la sua validazione ed accettazione;

2. prima della fase di chiusura definitiva dell'attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Salandra (MT), un piano di dismissione aggiornato del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione;
3. il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di cronoprogramma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di stabilire** che la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." dovrà presentare a questo Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della Determinazione Dirigenziale n. 183 del 14/02/2017 e della sua voltura rilasciata con D.D. n. 879 del 15/06/2017 che, estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, con adeguamento della garanzia finanziaria all'aumento dei quantitativi di rifiuti messi in riserva (R13) ed all'introduzione dell'attività di recupero (R5) di rifiuti inerti all'interno dell'impianto di trattamento rifiuti della stessa Ditta, rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai quali andranno aggiunti i costi che dovranno essere stimati dalla Società proponente (piano di ripristino ambientale) relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, validato dall'Ufficio precedente, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 471 del 08/04/2011, pena la sospensione dell'attività. L'importo determinato potrà essere ridotto del 40% se la Società è in possesso di certificazione ISO 14001 o Emas;
- 10) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011;
- 11) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 12) **di evidenziare** che l'utilizzo stabilmente dell'impianto "Eco-Frantumatore Mod. FB 250 Matr. N. 50016213/2018 prodotto dalla Ditta VTN Europe S.p.A." all'interno della piattaforma, comporterà la decadenza automatica dell'Autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile rilasciata da questo Ufficio con D.D. n. 970 del 17/05/2018;
- 13) **di ricordare** che l'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, ha introdotto importanti obblighi in capo al Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI) sia alle informazioni necessarie da trasmettere al Prefetto territorialmente

competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Il Piano di Emergenza Interna deve:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo tale da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Interna deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento dei Vigli del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

La Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." dovrà pertanto adempiere a quanto sopra esposto, provvedendo alla trasmissione del Piano di Emergenza Interna (PEI) alla Prefettura territorialmente competente ed inviando copia del PEI anche a questo Ufficio;

- 14) di ribadire** che la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 15) di ricordare** che la Ditta "SANTINO FIORE S.r.l." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- 16) di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 17) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 18) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 19) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 20) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 21) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

DIRIGENTE
SERVIZIO 6

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1379 del 09-09-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2025 al 24-09-2025 al num. 1641 del registro pubblicazioni.

DIRIGENTE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
